

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N.29/A

Il Consiglio Federale

- Visti i Comunicati Ufficiali nn. 168/A del 7 maggio 2013, 177/A del 16 maggio 2013 e 193/A del 4 giugno 2013;

- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società A.C. RIMINI 1912 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza 2013/2014, previsti dal C. U. n 168/A del 7 maggio 2013, modificato dai Comunicati Ufficiali nn. 177/A del 16 maggio 2013 e 193/A del 4 giugno 2013, per il seguente motivo:

- mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di €400.000,00;

- vista la comunicazione in data 10 luglio 2013, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato, per quanto di competenza, la società A.C. RIMINI 1912 S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza del suddetto requisito richiesto per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di Seconda Divisione 2013/2014;

- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società A.C. RIMINI 1912 S.r.l. nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 168/A del 7 maggio 2013, ha presentato ricorso;

- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;

- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.C. all'accoglimento del ricorso;

- preso atto della comunicazione in data 10 luglio 2013, con le quali la Commissione Criteri Infrastrutturali e la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, per quanto di competenza, hanno informato la società A.C. RIMINI 1912 S.r.l. di avere accertato il possesso dei requisiti di cui al Titolo II ed al Titolo III del Comunicato Ufficiale n. 168/A del 7 maggio 2013, per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;

- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto

d e l i b e r a

di accogliere il ricorso della A.C. RIMINI 1912 S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2013/2014, disponendo per l'effetto l'ammissione della stessa al campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2013/2014).

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete